

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 30/06/2021

N° Delibera: 9

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: CONVENZIONE DI SEGRETERIA FRA I COMUNI DI SERRARA FONTANA E BARANO D'ISCHIA. PRESA D'ATTO CESSAZIONE EFFETTI PRECEDENTE CONVENZIONE E CONTESTUALE APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno duemilaventuno addi trenta del mese di Giugno alle ore 20:12 nella sala delle adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	GAUDIOSO DIONIGI	Sindaco	Presente
2	BUONO PAOLINO	Presidente	Presente
3	BUONO PIETRO	Consigliere	Assente
4	BUONO SERGIO	Consigliere	Presente
5	DI COSTANZO DANIELA	Consigliere	Presente
6	DI MEGLIO ANIELLO	Consigliere	Assente
7	DI MEGLIO CLOTILDE	Consigliere	Presente
8	DI MEGLIO MARIO	Consigliere	Presente
9	DI MEGLIO RAFFAELE	Consigliere	Presente
10	DI SCALA MARIA GRAZIA	Consigliere	Presente
11	LOMBARDI GEMMA	Consigliere	Presente
12	MANGIONE EMANUELA	Consigliere	Assente
13	VACCA ALESSANDRO	Consigliere	Presente

Partecipa alla seduta, con funzioni verbalizzanti, il Segretario comunale Dott.ssa Maria Grazia Loffredo. Sono altresì presenti il Responsabile dei Settori I e IV, Dott. Luigi Mattera, ed il collaboratore dell'Ufficio ragioneria, Dott. Nicola Pascale.

Il Presidente, Dott. Paolino Buono, alle ore 20:12, dichiara aperta la seduta dopo aver constatato la sussistenza del numero legale (presenti 10 Consiglieri su 13; assenti i Consiglieri Buono Pietro, Mangione Emanuela e Di Meglio Aniello) ed introduce il primo argomento all'ordine del giorno.

Prende la parola il Sindaco, il quale spiega che, in virtù della nuova convenzione con Serrara Fontana, il Comune di Barano d'Ischia diventerà Ente capo-convenzione ed usufruirà del Segretario in misura maggiore rispetto a prima, ossia nella misura del 55% anziché del 30%.

Intervengono i consiglieri Di Scala Maria Grazia e Di Meglio Clotilde, i quali auspicano che la percentuale del Comune di Barano diventi ancora maggiore.

Terminata la discussione, non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente pone ai voti l'approvazione della proposta agli atti. Eseguita la votazione, si ottiene il seguente esito:

PRESENTI: 10

VOTI FAVOREVOLI: 7

VOTI CONTRARI: 0

ASTENUTI: 3 (Clotilde di Meglio, Di Scala Maria Grazia, Mario Di Meglio)

Il Presidente pone, altresì, ai voti l'immediata eseguibilità con separata votazione espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente esito

PRESENTI: 10

VOTI FAVOREVOLI: 7

VOTI CONTRARI: 0

ASTENUTI: 3 (Clotilde di Meglio, Di Scala Maria Grazia, Mario Di Meglio)

Per l'effetto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), il quale prevede che gli Enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali debbono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Visto l'art. 98 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), il quale consente ai Comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia;

Visto l'art. 10 del D.P.R. 465/1997, a mente del quale:

- i Comuni possono stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- le convenzioni stabiliscono, tra l'altro, le modalità di espletamento del servizio, la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni;

Rilevato che:

- i Comuni di Serrara Fontana e Barano d'Ischia, con rispettive Delibere consiliari n. 6 del 18.02.2020 e n. 2 del 03.02.2020, hanno stabilito di sottoscrivere, ai sensi degli artt. 30 e 98 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del DPR n. 465/1997, una convenzione per la gestione del servizio di segreteria comunale, con individuazione del Comune di Serrara Fontana quale Ente capo-convenzione;
- in data 03.03.2020 gli Enti hanno sottoscritto la convenzione in parola;
- con Decreto prot. n. 2785 del 20.04.2021, il Sindaco del Comune di Serrara Fontana – quale Ente capo-convenzione – ha nominato la Dott.ssa Maria Grazia Loffredo, Segretario di fascia B, titolare della sede convenzionata di segreteria di Classe III tra i Comuni di Serrara Fontana e Barano d'Ischia;

Dato atto che:

- con D.P.R. del 26 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 137 del 10.06.2021, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Serrara Fontana, con contestuale nomina della Dott.ssa Sabrina D'Angeli quale commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari;

- con nota recante prot. n. 0005055 del 18.06.2021, il Commissario straordinario ha manifestato l'intenzione del Comune di Serrara Fontana di prorogare la convenzione di segreteria comunale, confermando la nomina della Dott.ssa Loffredo, con conseguente adeguamento della stessa alle previsioni di cui al D.M. 21 ottobre 2020;

Ritenuto, alla luce delle vicende che precedono, di dover prendere atto della cessazione degli effetti della Convenzione siglata in data 03.03.2020;

Constatato inoltre che:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020, rubricato "*Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale*", adottato ai sensi dell'art. 16-ter, comma 12, del D.L. n. 162/2019, convertito con Legge n. 8/2020, all'art. 2 comma 1, prevede che le sedi di segreteria convenzionate sono classificate ai fini della nomina del segretario titolare, sulla base della somma della popolazione di tutti gli enti aderenti alla convenzione;

- lo stesso Decreto, all'art. 2 comma 2, stabilisce che la nomina del segretario è disposta dal Sindaco del Comune, o dal Presidente della Provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione, tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila;

Verificato che il summenzionato Decreto, all'art. 5, detta una disciplina transitoria, prevedendo che le sedi di segreteria convenzionate per le quali l'assegnazione del segretario titolare sia avvenuta prima dell'entrata in vigore del decreto restano classificate, sino alla naturale scadenza, secondo la popolazione del comune appartenente alla convenzione che ha disposto la nomina;

Considerato che a seguito di contatti intercorsi tra le Amministrazioni Comunali è emersa la comune volontà degli enti già convenzionati di continuare a gestire in forma associata il servizio di segreteria comunale quale forma di collaborazione tra i due enti, improntata allo scambio reciproco di esperienze e di buone pratiche, in modo da contribuire alla crescita e allo sviluppo di entrambi gli Enti, realizzando obiettivi di una maggiore economicità, efficacia ed efficienza ed un risparmio di spesa;

Preso atto che le convenzioni di servizi tra Comuni rientrano tra le competenze del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'allegato schema di convenzione;

Dato atto:

- che l'Ente capo convenzione sarà il Comune di Barano d'Ischia, in quanto Ente con popolazione maggiore;
- che il segretario comunale effettuerà il 55% dell'orario di lavoro presso il Comune di Barano d'Ischia ed il 45% presso il Comune di Serrara Fontana e la spesa sarà suddivisa tra gli Enti in proporzione alla percentuale di ripartizione dell'orario di lavoro;
- che la sede di segreteria convenzionata, in considerazione della popolazione dei due Enti e stante il disposto dell'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020, rientra nella classe II fascia B;

Visto il vigente CCNL dei Segretari comunali e provinciali;

Vista la normativa vigente in materia;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all'art. 49 TUEL;

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se materialmente non trascritte:

1. di prendere atto della cessazione degli effetti della convenzione tra i Comuni di Serrara Fontana (NA) e Barano d'Ischia (NA) per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale, stipulata il 03.03.2020;
2. di approvare il nuovo schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Barano d'Ischia (capo convenzione) e Serrara Fontana, che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la sede di segreteria convenzionata, in considerazione della popolazione complessiva dei due Enti e stante il disposto dell'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020, rientra nella classe II fascia B;
4. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione, dando atto che questa avverrà a seguito di approvazione della convenzione stessa da parte dell'ultimo Comune deliberante;

5. di dare atto che il nuovo rapporto riguardante il convenzionamento della segreteria decorrerà dalla data di sottoscrizione della stessa, o diversa data indicata dall'Albo, ed avrà la durata di anni 2 (due) salvo potere di recesso dei sindaci neo eletti;
6. di trasmettere la presente ai Responsabili dei Settori I, II e III nonché alla Sezione regionale della Campania dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali ed al Comune di Serrara Fontana;
7. di dichiarare la presente, con separata votazione effettuata ai sensi di legge, immediatamente esecutiva.

CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI BARANO D'ISCHIA (NA) E SERRARA FONTANA (NA) PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

Tra

Il Comune di Barano d'Ischia (NA), in persona del Sindaco p.t. Dott. Dionigi Gaudio, domiciliato per la carica presso la casa comunale, sita in Barano d'Ischia alla via Luigi Scotti n. 10, c.f. 83000730636

E

Il Comune di Serrara Fontana (NA), in persona del Commissario prefettizio Dott.ssa Sabrina D'Angeli, domiciliata per la carica presso la casa comunale, sita in Serrara Fontana alla via Roma n. 1, c.f. 83001410634

Premesso che:

- È intenzione dei Comuni di Barano d'Ischia (NA) e Serrara Fontana (NA) gestire in forma associata il servizio di segreteria comunale;
- il Comune di Barano d'Ischia, con Delibera di Consiglio comunale n. ... del ed il Comune di Serrara Fontana, con Delibera n. ... del, hanno stabilito di sottoscrivere, ai sensi degli artt. 30 e 98 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e dell'art. 10 del D.P.R. 465/1997, una convenzione per la gestione del servizio di segreteria comunale;
- l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), prevede che gli Enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali debbono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- l'art. 98 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), consente ai Comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia;
- l'art. 10 del D.P.R. 465/1997, stabilisce che:

- i comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie.

Tanto premesso, tra le parti, come sopra individuate, si

conviene e stipula

quanto segue.

ART. 1

RICHIAMO ALLA PREMESSA

La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

OGGETTO E FINALITÀ

La presente convenzione ha ad oggetto la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Barano d'Ischia e Serrara Fontana, i quali sono ricompresi nella stessa Sezione regionale dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

ART. 3

COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Barano d'Ischia è individuato quale Comune capo convenzione.

ART. 4

NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO

La nomina del Segretario comunale viene affidata al Sindaco del Comune di Barano d'Ischia, quale Ente capo convenzione, previo accordo con il Commissario prefettizio/Sindaco del Comune di Serrara Fontana.

La revoca è ammessa nei soli casi e nei modi previsti dalla legge. A tal fine, la revoca dovrà essere deliberata preliminarmente dai Consigli comunali dei Comuni interessati.

Lo scioglimento della convenzione non determina cessazione dalla carica del Segretario comunale che resta titolare della segreteria del Comune capo convenzione.

ART. 5

GESTIONE DEL RAPPORTO

La valutazione annuale del Segretario Comunale è fatta dal Sindaco del Comune di Barano d'Ischia, acquisita la valutazione formulata dal Commissario prefettizio/Sindaco del Comune di Serrara Fontana. Quest'ultima deve intervenire entro il 15 marzo di ogni anno ed incide sulla valutazione complessiva del Segretario comunale in misura proporzionale alla percentuale delle ore di servizio prestate dal Segretario Comunale nei due comuni. Decorso vanamente il termine suindicato senza che il Commissario prefettizio/Sindaco del Comune di Serrara Fontana abbia formulato le proprie valutazioni, la valutazione del Segretario Comunale è effettuata dal Sindaco di Barano d'Ischia, eventualmente sentendo preventivamente il Commissario prefettizio/Sindaco di Serrara Fontana, anche informalmente. Tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del segretario comunale verranno prese con atto formale del Sindaco di Barano d'Ischia, previo accordo con il Commissario prefettizio/Sindaco di Serrara Fontana.

È fatta salva la possibilità per ogni Sindaco/Commissario di conferire al Segretario titolare della sede convenzionata altre funzioni oltre quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000. Il provvedimento di assegnazione verrà comunicato al comune capofila, che provvederà ad erogare la somma riconosciuta quale maggiorazione di posizione mensilmente salvo rimborso da parte del Comune tenuto al pagamento.

ART. 6

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO CAPO CONVENZIONE

Il Sindaco del Comune capo convenzione, oltre a quanto previsto nell'articolo precedente, in accordo con il Commissario prefettizio del Comune di Serrara Fontana, assumerà i seguenti provvedimenti: a) nomina e revoca del Segretario comunale; b) indicazione del segretario supplente per i casi di assenza del segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità e in ogni altro caso di assenza superiore a sei mesi; c) richiesta del segretario supplente per i casi di assenza non rientranti nelle fattispecie sub b); d) richiesta del segretario

reggente per i casi di vacanza della sede; e) autorizzazione al segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

ART. 7

ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Le prestazioni lavorative del segretario comunale sono articolate in modo da assicurare la presenza del segretario medesimo in ciascun ente nella misura, rispettivamente, del 55% presso il Comune di Barano d'Ischia e del 45% presso il Comune di Serrara Fontana.

La distribuzione dovrà comunque assicurare la flessibilità dell'orario, per conciliare le necessità contingenti dei servizi presso ciascun Comune convenzionato, che saranno valutate caso per caso dal segretario comunale di concerto con i Sindaci/Commissari dei Comuni convenzionati.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci/Commissari dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio. Salvo esigenze particolari, l'orario di servizio del Segretario Comunale sarà articolato su cinque giorni settimanali.

ART. 8

RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune di Barano d'Ischia (capo convenzione) provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale e al recupero, con cadenza trimestrale, della quota a carico del Comune di Serrara Fontana.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dal vigente CCNL dei segretari comunali e provinciali vigente, sarà posta a carico del Comune di Barano d'Ischia nella misura del 55% e del Comune di Serrara Fontana nella misura del 45%.

Spetta al Segretario comunale, oltre al trattamento economico in godimento, a norma del vigente CCNL dei segretari comunali e provinciali, una retribuzione mensile aggiuntiva (pari ad un quarto del trattamento economico fondamentale) da ripartire anch'essa secondo il criterio precedente, nonché il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 10 comma 3 del DPR n. 465/1997 e di cui al vigente CCNL, da calcolarsi in base a quanto previsto dalla normativa vigente, per recarsi nei Comuni convenzionati secondo la programmazione che sarà

stabilita di comune accordo. Il rimborso delle predette spese di viaggio sarà effettuato trimestralmente dai Comuni convenzionati sulla base di espressa richiesta inoltrata con medesima cadenza dal Segretario comunale.

Il trattamento economico del segretario comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dalle disposizioni contrattuali della categoria.

Il riparto della spesa, effettuato dal Comune di Barano d'Ischia, sarà rendicontato ogni tre mesi al Comune di Serrara Fontana, che provvederà, nei successivi 15 giorni, all'approvazione dello stesso procedendo al rimborso delle spese sostenute dal Comune di Barano d'Ischia.

Le spese per missioni e per trasferte svolte dal Segretario comunale sono esclusivamente a carico del Comune nel quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate.

Qualora un Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al Segretario comunale altre funzioni, oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dall'art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000, il relativo onere sarà interamente a carico del Comune interessato.

Se la maggiorazione è riconosciuta da uno dei Comuni non capofila, questo trasmetterà il provvedimento al Comune capo convenzione, che provvederà ad erogare mensilmente la somma aggiuntiva, salvo il rimborso a carico del Comune tenuto al pagamento.

Al Segretario compete altresì il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per recarsi da un sede all'altra, calcolato in ragione di 1/5 del costo al litro della benzina per chilometro percorso.

I diritti di segreteria liquidati dai Comuni saranno comunicati all'altro Comune al fine di non superare il limite previsto dalle vigenti disposizioni.

L'eventuale maggiorazione dovuta per il c.d. galleggiamento di cui all'art. 41 comma V del C.C.N.L.16.05.2001 è posta a carico dei Comuni aderenti in proporzione alla percentuale di partecipazione alla presente convenzione e verrà comunicata dal Comune ove la fattispecie si verifica agli altri Comuni aderenti.

Qualunque forma di rimborso spese, compenso, o altra elargizione a qualsiasi titolo prevista dalla presente convenzione potrà essere liquidata solo se compatibile con la legislazione vigente.

ART. 9

FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, da tenersi fra i rispettivi Sindaci, che operano in accordo con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Ogni segnalazione concernente il servizio da effettuarsi all'Albo competente dovrà essere concordata fra gli Enti convenzionati.

ART. 10

DURATA

La presente convenzione ha una durata decorrente dalla data di sottoscrizione della stessa, o diversa data indicata dall'Albo, per anni due salvo diritto di recesso dei sindaci neo elette nei termini di legge.

ART. 11

SCIoglimento ANTICIPATO

La convenzione potrà essere sciolta anticipatamente per decisione di uno dei due Sindaci/Commissari, mediante relativa Delibera consiliare, da notificarsi, successivamente alla sua esecutività, all'altro Ente convenzionato. In caso di scioglimento anticipato, le parti convengono che il Segretario resterà attribuito al Comune di Barano d'Ischia (capo convenzione). Gli effetti del recesso si producono decorsi 3 (tre) mesi dalla notifica della delibera consiliare di recesso.

La presente convenzione può essere risolta col consenso espresso di tutti e due i Comuni, manifestato con delibera dei rispettivi Consigli Comunali. La risoluzione produce i suoi effetti quando tutte le deliberazioni sono notificate o comunicate agli altri comuni con le medesime modalità specificate al primo comma del presente articolo.

Tutti i provvedimenti di costituzione, modifica e/o scioglimento della presente convenzione sono tempestivamente comunicati all'Albo competente per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed il trattamento economico del Segretario Comunale.

ART. 12

CLASSE DELLA CONVENZIONE

La sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Barano d'Ischia e Serrara Fontana appartiene alla classe B - II ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei

Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.

ART. 13

REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 14

NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni contenute nelle legge, nei contratti collettivi di lavoro di categoria e nei Regolamenti e Statuti dei due Comuni convenzionati, in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata alla Sezione regionale Campania dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali per i consequenziali provvedimenti.

Data _____

PER IL COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

Il Sindaco

Dott. Dionigi Gaudio

PER IL COMUNE DI SERRARA FONTANA

Il Commissario prefettizio

Dott.ssa Sabrina D'Angeli

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE **IL SEGRETARIO COMUNALE**
Dott. PAOLINO BUONO **Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
dal 1/07/2021 al 16/07/2021

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO

ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del Comune e diviene immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO